CONTRATTO

**per l'affidamento del SERVIZIO DI STREET TUTOR
A VALERE SUL "FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA NEL TRIENNIO 2024-2026" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO
– CPV 79714000-2 - CIG B833614A70**

TRA

COMUNE DI REGGIO EMILIA (nel seguito committente), con sede legale in Piazza Prampolini n. 1 – 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 001459203518, rappresentato dalla Dott.ssa Francesca Mattioli, Direttrice generale del Comune di Reggio Emilia, in forza dell'incarico conferitole con provvedimento del Sindaco PG n. 262950 del 22/10/2024, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. 33 del vigente Statuto comunale per la disciplina dei contratti e 59 dello Statuto comunale, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001", così come completato dall'art. 15 del "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia";

E

per la ditta **CONSORZIO MR WOLF** (di seguito affidatario) con sede in Via Michele Valenti 6/D, Parma, C.F./P.I. 02870450349, _____, nato/a a _____, il 3_____, in legale rappresentanza della ditta, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della medesima

(nel seguito congiuntamente dette anche le parti)

Premesse

Tra le Linee di mandato dell'Ente, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 9/07/2024, che rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere nell'arco temporale 2024-2029, la linea di mandato 4 "Sostenibilità istituzionale" prevede i seguenti obiettivi:

- la sicurezza;
- la legalità;
- la *governance* condivisa e l'innovazione amministrativa.

  Tale obiettivo prevede che "*Vivere in modo sereno e sicuro la propria città è un diritto inalienabile di tutti i cittadini. La sicurezza urbana è un fenomeno complesso e multidimensionale che non può essere approcciato esclusivamente attraverso sole misure di prevenzione emergenziale quali il rafforzamento dei presidi da parte delle forze dell'ordine o l'inasprimento delle pene o sanzioni. La sicurezza è un bene comune che richiede anche una serie di interventi sui fattori fisici, sociali, economici, il cui insieme concorre a generare un sentimento di sicurezza nei cittadini".*

La Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24, recante: *"Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"* e s.m.i., promuove un sistema integrato di sicurezza per le città e il territorio regionale dell'Emilia-Romagna e mira a garantire una convivenza civile e ordinata, riducendo

fenomeni di illegalità e inciviltà.
In particolare, all'art. 9, essa istituisce la figura dei "*Referenti per la sicurezza – Street Tutor*", precisando, al comma 2, che "*nell'esercizio delle attività di Street Tutor, gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze*", in piena sintonia con il modello di sicurezza che trova nella polizia di comunità i suoi principi ispiratori (L.R. 24/2003 artt. 2 bis, 11 bis, 17 septies).
Inoltre, al "*Direttiva in applicazione dell'art.9 della L.R. n. 24/2003 "Referenti per la sicurezza – Street Tutor" della DGR 164 del 08/02/2021*", al punto 2) "Attività connesse e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione", stabilisce che: "*l'attività di "Street Tutor" potrà essere intrapresa anche su iniziativa dell'Ente locale*".

Nell'area del centro storico e della Stazione del Comune di Reggio Emilia, nonché in altri quartieri con caratteristiche analoghe, si intende sviluppare, anche in sinergia con la Prefettura UTG e la Regione Emilia-Romagna, una serie di strategie intersettoriali per affrontare, in un'ottica integrata, i problemi di sicurezza, degrado, sfilacciamento delle reti sociali e personali, assenza di tranquillità nel proprio vivere quotidiano.

Il Comune di Reggio Emilia, recependo i contenuti della suddetta Legge regionale, ha approvato con propria Delibera di Giunta n. 47 in data 20/03/2025 la "*Proposta progettuale della sperimentazione della figura degli Street Tutor sul territorio comunale*" (Allegato B della deliberazione).

tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di Street Tutor, in alcune aree del territorio comunale individuate in seno al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, in accordo con la Prefettura di Reggio Emilia, con interventi rivolti non solo al controllo e al presidio del territorio, ma anche al tema del decoro e del contrasto al degrado urbano, del sostegno al commercio virtuoso e delle azioni sociali, educative e culturali e dell'associazionismo e alla riqualificazione urbanistica.

Tale servizio sarà coordinato dall'Ufficio Sicurezza e Legalità, cui afferisce sia per quanto attiene gli indirizzi strategico-progettuali che per i riferimenti operativi.

Nello specifico si prevedono attività di presidio e controllo del territorio nelle zone della città storica e interventi mirati di attività di presidio e controllo del territorio nell'area della Città Storica e nelle sue adiacenze e in zone di volta in volta individuate, al fine di garantire la tranquillità e l'ordine pubblico e di svolgere attività di prevenzione e mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e anche ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi. Il servizio prevede l'utilizzo di squadre da 4 operatori tra Centro Storico e Stazione, distribuiti nell'arco della settimana, secondo un prospetto orario concordato di volta in volta con l'Amministrazione.
Il monte ore complessivamente richiesto per l'intera durata dell'affidamento è di **92 ore**.

Tali attività rientrano negli obiettivi di mandato dell'Amministrazione, la quale individua tra gli obiettivi prioritari la garanzia del diritto alla sicurezza urbana.

Il servizio oggetto di affidamento dovrà svolgersi secondo le modalità, le condizioni e le norme previste dal presente contratto. L'esecuzione del servizio viene effettuata dall'operatore economico aggiudicatario, in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio, in qualità di titolare delle attività a tutti gli effetti di legge.

L'affidamento in argomento fa riferimento alla normativa di cui alla Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e s.m.i. e rientra

nell'ipotesi prevista dall'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, nell'area del CPV 79714000-2: Servizi di sorveglianza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente contratto, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità al servizio oggetto dell'appalto, sia generale che relativa alla specifica categoria di servizio affidato.

Art. 2 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore, con la firma del contratto, accetterà che gli obblighi di comportamento, previsti dal "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia" attualmente in vigore, vengano estesi, per quanto compatibili, a sé stesso ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. È possibile consultare e scaricare il Codice accedendo al sito istituzionale del Comune, nella sezione "Trasparenza", "Altri contenuti", tra gli allegati al "Piano triennale di prevenzione della corruzione".
Per quanto non espressamente disciplinato dal citato Codice integrativo si rinvia alle disposizioni previste dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti) che trovano diretta applicazione. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione delle norme degli stessi Codici da parte dei collaboratori e/o del contraente.
L'appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dai Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, sottoscritto tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura, che qui si intendono integralmente riportati, e di accettarne contenuto ed effetti.
In particolare l'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Protocollo di Legalità approvato dal Comune di Reggio Emilia con P.G. 774/2011 e recentemente rinnovato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28/03/2023, consultabile al sito https://www.comune.re.it/amministrazione/documenti-e-dati/accordi-tra-enti/protocollo-dintesa-perlaprevenzione-dei-tentativi-di-infiltrazione-della-criminalita-organizzata-nel-settore-degli-appalti-econcessioni-di-lavoripubblici.

Inoltre:

1. L'Aggiudicatario deve ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
2. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.
3. L'Aggiudicatario assume inoltre ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'Aggiudicatario si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di terzi – incluso il personale del Comune – eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso nell'esecuzione di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., restandone l'unico responsabile.
5. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere indenne il Comune in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dei servizi previsti nel presente capitolato o dai suoi risultati.
6. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.

7. L'Aggiudicatario è obbligato ad impiegare nel servizio il personale dotato dei necessari requisiti professionali e morali e ad inviare alla Stazione appaltante l'elenco del personale impiegato prima dell'avvio del servizio;
8. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
9. È altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
10. L'obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
11. La Stazione Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Aggiudicatario delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata qualora l'Ispettorato predetto dichiarerà che l'Aggiudicatario si sia posto in regola, e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
12. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale suo dipendente, dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
13. A cura della Stazione Appaltante dovranno essere forniti, all'Aggiudicatario incaricato, tutti i dati e/o documenti in suo possesso per l'esame e l'istruttoria delle pratiche affidategli.
14. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o richiamate e così dello stesso Avviso e dei relativi documenti di gara. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile.

Durante l'esecuzione del servizio, al fine di assicurare la miglior riuscita dello stesso, l'affidatario dovrà operare in collegamento con il committente ed i soggetti da esso incaricati del necessario coordinamento. Qualsiasi decisione che possa comportare conseguenze di tipo qualitativo, quantitativo, temporale temporale *et similia* sugli esiti del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere preventivamente sottoposto al benestare del committente.
L'esecuzione del servizio sarà soggetta da parte del committente a periodica verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la corretta attuazione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è determinato, in esito a specifica richiesta di offerta, in complessivi € 2.392,00.
L'importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l'affidatario dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio di cui all'art. 1, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia (ad esclusione dell'Iva al 22%).
Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'affidatario eccedente l'importo di cui sopra, salvo in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto e consentito in merito dalla vigente normativa.

Art. 4 - DECORRENZA E TERMINE

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione (cui sarà prodromica l'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento) e avrà durata indicativamente dal 20 al 30 novembre 2025, e in ogni caso fino ad esaurimento del monte ore complessivamente richiesto.

Art. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per il servizio svolto verrà liquidato, in rate mensili posticipate, dietro presentazioni di regolari fatture di acconto nonché, per la rata a saldo, della relazione delle attività svolte.
Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio IPA per il Servizio "Direzione generale": 3G5MNG;
- codice CIG;
- estremi di riferimento della determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
- dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità
- 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge".

L'emissione delle fatture dovrà avvenire entro il 15° giorno del mese successivo.
I pagamenti verranno effettuati, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, previa verifica del servizio prestato alle scadenze indicate e della regolarità contributiva attestata dal DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lgs n. 36/2023.
L'anticipazione del prezzo è disciplinata dall'art. 125 c. 1 del D.Lgs 36/2023.
In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.
Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Reggio Emilia rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

Art. 6 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al committente.

Art. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il Contratto verrà stipulato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del D.Lgs. 36/2023 e 192 del D.Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, in forma di sottoscrizione secondo le modalità previste dalla piattaforma di SATER, entro 30 giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento.

Art. 8 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e pertanto nell'offerta il fornitore dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni nonché la prevalente esecuzione del contratto.
L'affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall'art. 119 c. 2 del D.Lgs n. 36/2023.
La stazione appaltante provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicataria della procedura in oggetto.
La ditta aggiudicataria dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 9 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

- Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
- L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
- Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
- Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte al presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo all'aggiudicatario il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare l'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività del "SERVIZIO STREET TUTOR" possono comportare il trattamento di dati personali relativi a persone coinvolte in interventi diretti della Polizia locale o delle FF.OO. su casi segnalati dagli operatori del servizio. Tali dati, di natura personale, nonché particolari e relativi a condanne di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento europeo 679/2016, i cui interessati sono le persone coinvolte negli interventi, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate e in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle normative richiamate al precedente art. 2 del contratto.

L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare Comune di Reggio Emilia all'affidatario per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto.

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016;
- Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito del contratto in essere ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;

- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/206 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:
a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente Contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del Contratto stesso.

Art. 11 – PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, il gestore - sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione – attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Reggio Emilia, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA

L'affidatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario.

Art. 13 – CONTROLLI, VERIFICHE, INADEMPIENZE E PENALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sull'efficacia in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti ad accertare la piena e corretta esecuzione del contratto. Tale verifica potrà essere effettuata sia attraverso controlli diretti dei servizi da parte della Stazione Appaltante, sia tramite verifica incrociata da parte degli organi pubblici competenti.
L'attività di controllo del Direttore dell'Esecuzione, anche tramite i collaboratori individuati, sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- la qualità del servizio (aderenza a quanto previsto nel contratto);
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;
- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

L'Aggiudicataria/o si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di controlli di verifica dell'operato negativi, questi verranno verbalizzati e trasmessi all'Aggiudicataria/o, comunicando le eventuali azioni da intraprendere, a cui lo stesso è tenuto a dar corso, tali verifiche possono inoltre dar luogo all'applicazione di penali così come previsto nel presente contratto.
L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'Aggiudicataria/o avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione.
Per ogni violazione delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente contratto, il Comune potrà stabilire di applicare all'Aggiudicataria/o una penalità a seconda della violazione stessa.
Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 45 del D.Lgs. 209/2024, eventuali inadempienze per le quali potranno essere erogate penali concernono:

- il mancato servizio (penale nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo);
- ogni mancanza di corretto comportamento nei confronti dell'utente (penale nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale);

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art. 122, del D.Lgs 36/2023 nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.
Nello specifico l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze di cui all'art. 13 non regolarizzate e contestate con diffide ad adempiere, in particolare consistenti in:
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
- inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi.
L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'appaltatore, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 122, c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023).
È fatto salvo all'Amministrazione Appaltante il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

Art. 15 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni e comunque con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso all'aggiudicatario verrà corrisposta, conformemente a quanto previsto dal c. 1 dello stesso art. 123, una somma equivalente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

La ditta affidataria dovrà eleggere in Reggio Emilia la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione entro il 31° giorno dalla sottoscrizione del presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si considerano applicabili le norme vigenti in materia.
Per ogni controversia fra le parti è competente il foro di Reggio Emilia.

Art. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) viene individuato, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 114 del D.Lgs 36/2023, nella dr.ssa Francesca Mattioli, Direttore generale del Comune di Reggio Emilia.
Il Direttore dell'esecuzione (DEC) viene individuato nella dott.ssa Sara di Antonio, Alta Professionalità Sicurezza e legalità" del Comune di Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca Mattioli

L'affidatario